

I CASI DI CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI CURATELA

L'art. 532 c.c. attraverso la dizione "cessazione della curatela" fa riferimento alla venuta meno dello stato di giacenza dell'eredità, circostanza che può verificarsi quando:

Accettazione da parte di uno dei chiamati;

Vengono meno i beni successori;

Post apertura successione, i chiamati (legittimi o testamentari) rinunciano all'eredità

(denominata vacante), che verrà quindi devoluta allo Stato (art. 586 c.c.);

venir meno dell'attivo ereditario in ragione dei pagamenti nei confronti dei creditori e dei

legati;

prescrizione del diritto ad accettare l'eredità da parte del chiamato (10 anni ex art. 480 c.c.);

l'accertata mancanza di eredi (eredità vacante)

Chiusura della Procedura

Appena nota la causa di chiusura, il Curatore deve depositare l'istanza di chiusura, il rendiconto finale della gestione (che deve essere approvato dal giudice) e la richiesta di liquidazione del compenso e rimborso delle spese anticipate.

Accettazione: Se l'eredità è accettata (espressamente o tacitamente), le funzioni del curatore cessano di diritto. Il curatore deve consegnare i beni e la documentazione all'erede.

Devoluzione allo Stato (Eredità Vacante): Si verifica quando non vi sono successibili (parenti fino al sesto grado) o se il diritto di accettare si è prescritto. Lo Stato è erede necessario. I beni vengono devoluti all'Agenzia del Demanio.

Liquidazione del Compenso e Spese

Il Curatore è inquadrato dalla giurisprudenza di legittimità come **Ausiliario del Giudice** che esplica una funzione pubblica, non come un rappresentante del chiamato all'eredità.

Criteri di Liquidazione del Compenso: Il Tribunale liquida il compenso e le spese anticipate, tenendo conto:

La natura, l'entità e i risultati delle prestazioni gestionali svolte.

La durata e la complessità dell'incarico e l'impegno profuso.

In via orientativa, i criteri possono rifarsi alla disciplina per i compensi degli avvocati (art. 26 D.M. 155/2014, fino al **5% del valore dei beni amministrati**) o a quelli per i commercialisti (se l'attività liquidatoria è prevalente).

Onere di Pagamento del Compenso:

Attivo Capiante: Il compenso è a carico dell'attivo ereditario (in prededuzione). Se l'eredità è accettata, l'onere grava sull'erede accettante.

Procedura su Istanza di Parte senza Attivo: Il compenso grava sulla parte privata che ha promosso l'apertura della procedura.

Procedura d'Ufficio senza Attivo Capiante: In questo caso, in virtù della Sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 2021, l'articolo 148 del T.U. Spese di Giustizia è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevedeva che l'onorario del curatore fosse **anticipato dall'Erario**, riconoscendo l'effettività del diritto al compenso in quanto ausiliario del magistrato (anche se la procedura si è conclusa senza accettazione e con eredità incapiente).

Brevi cenni sul rendiconto

Ai sensi dell'art. 531 c.c. il rendiconto rappresenta un vero e proprio obbligo del curatore.

È disciplinato dalle stesse norme che disciplinano il rendiconto da effettuarsi nella procedura di accettazione con beneficio d'inventario

Nell'eredità giacente permette il controllo ai creditori e ai legatari (in quanto possibili destinatari dell'azione di regresso nei loro confronti proponibile da parte dei creditori ex art. 495 c.c.). E' prassi diffusa che debba essere presentato anche al chiamato dell'eredità.

Il Tribunale in composizione monocratica è competente ad approvare il rendiconto (art. 782 c.p.c.). Il giudice esercita un controllo a posteriori sull'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione svolta dal Curatore

Non è sottoposto a particolari vincoli di forma e contenuto ma deve ispirarsi ai principi civilistici in tema di redazione di documenti contabili, fornendo una esposizione della gestione:

- chiara
- veritiera
- corretta

Il Curatore deve **rendere il conto della propria gestione** non solo al momento della chiusura della curatela, ma anche **con cadenza annuale** dalla data di deposito del programma di gestione, o ogni qualvolta il Giudice lo richieda, in ottemperanza al potere di vigilanza di quest'ultimo [222, 339, 450, 782 c.p.c.]. Nelle prassi raccomandate, si suggerisce una **cadenza semestrale**.

Il rendiconto:

Permette il **controllo *a posteriori*** su tutta l'attività del curatore, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, da parte del Tribunale in composizione monocratica (art. 782, co. 1, c.p.c.).

Deve ispirarsi ai **principi civilistici** in tema di redazione di documenti contabili.

È accessibile agli **eredi**, ai **creditori** non integralmente soddisfatti, ai **legatari** e all'**esecutore testamentario** per eventuali osservazioni

Struttura del Rendiconto Economico (Prospetto Schematico)

Il rendiconto finale (e quello periodico) deve essere accompagnato da un **prospetto schematico** e da una **relazione analitica**. Questo prospetto è sostanzialmente un ibrido tra una situazione patrimoniale e il risultato economico della procedura.

Il prospetto schematico deve includere i seguenti dati:

Sezione	Contenuto (Voci Attive e Passive)	Dettagli richiesti
I. Stato Patrimoniale Iniziale	Voci attive e passive al momento dell'assunzione dell'incarico.	Deve riflettere l'inventario, che è il documento di raffronto per tutti gli atti successivi del Curatore.
II. Entrate Realizzate	Somme accumulate durante la gestione, comprese quelle derivanti dalla vendita del patrimonio.	Somme riscosse dalla vendita di beni, crediti incassati, frutti riscossi (es. da locazione di un immobile), altre entrate.
III. Uscite Effettuate	Liquidazione dei creditori e spese di gestione.	Pagamento di creditori, periti, professionisti, spese di gestione e di procedura. Per ogni uscita deve essere specificato il provvedimento autorizzativo del giudice e i relativi documenti giustificativi.
IV. Costi della Curatela (Prededuzione)	Spese della procedura, somme anticipate, acconti sui compensi.	Deve includere le somme anticipate e gli acconti sui compensi. Queste spese e il compenso del Curatore sono crediti prededucibili da coprire prima di creditori e legatari.

La Relazione Analitica

Il rendiconto deve essere **chiaro, veritiero e corretto**. Deve contenere:

Dettaglio delle attività espletate: Elencate in forma **chiara e cronologicamente ordinata**.

Giustificazione delle determinazioni: Spiegazione delle scelte assunte dal Curatore nel corso della sua amministrazione.

Descrizione dell'attività complessivamente svolta: Deve contenere un'esposizione sintetica/illustrazione delle singole voci contabili.

Autorizzazioni Giudiziali: Occorre indicare sia le attività **espressamente autorizzate** dal Giudice, con indicazione del relativo decreto, sia quelle svolte autonomamente, **illustrandone le ragioni**.

Riferimenti per la chiusura: Per la chiusura della curatela, il rendiconto deve essere accompagnato da una **relazione analitica** che attesti l'attività gestionale posta in essere **dall'apertura fino al verificarsi della causa di chiusura**.

Inoltre, è prassi per il Curatore annotare ogni singola attività svolta (descrizione, data, luogo, spese anticipate, comunicazioni inviate/ricevute) per agevolare la redazione delle relazioni e fornire un rendiconto efficace

Rendiconto Prodromico alla Liquidazione

Il rendiconto (o la relazione periodica/iniziale) è essenziale per la pianificazione della liquidazione:

Il Curatore, **entro 60 giorni** dalla redazione dell'inventario, deve depositare una **relazione iniziale** (programma di gestione e liquidazione) nella quale deve indicare, oltre all'inventario, le somme che intende **accantonare per le spese di procedura, incluso il proprio compenso**, e quelle connesse alla gestione e liquidazione dei beni.

Se si procede a liquidazione concorsuale, il Curatore determinerà l'entità delle spese della procedura e del **presumibile compenso** (crediti prededucibili) in base al valore dei beni ereditari oggetto di inventario, nella fase di formazione dello stato passivo.

In conclusione, il rendiconto non è solo un elenco di entrate e uscite, ma un **documento giustificativo completo** che permette al Giudice di valutare se la gestione sia stata condotta secondo i criteri di **conveniente gestione e buona amministrazione**.

Il Contesto del Riparto: La Liquidazione Concorsuale

Il piano di riparto è l'atto finale del processo liquidatorio che il Curatore è obbligato a seguire qualora:

Vi sia opposizione alla liquidazione individuale (pagamento dei creditori nell'ordine di richiesta) da parte di un creditore o legatario.

Il Curatore scelga autonomamente la liquidazione concorsuale (opzione consigliata in presenza di passività consistenti o se le liquidità sono modeste e i beni di difficile realizzo, al fine di garantire il compenso e il rimborso delle spese anticipate).

La liquidazione concorsuale si articola in quattro fasi:

Formazione dello stato passivo.

Liquidazione dell'attivo.

Definizione dello stato di graduazione (il piano di riparto vero e proprio).

Liquidazione delle passività.

Struttura Concettuale del Piano di Riparto (Stato di Graduazione)

Il piano di riparto (o stato di graduazione, ai sensi dell'art. 501 c.c. applicabile per rinvio all'eredità giacente) è l'elaborazione che definisce l'**ordine di pagamento dei creditori e dei legatari** in base ai rispettivi diritti di prelazione e alla disponibilità dell'attivo realizzato.

Il Curatore chiede al Giudice l'autorizzazione al pagamento dei debiti **secondo il piano di riparto**.

A) Voci Attive: Attivo Realizzato

La base del riparto è l'**attivo realizzato**, ovvero la somma ricavata dalla liquidazione dei beni ereditari (mobili, immobili, crediti incassati, liquidità originarie).

B) Crediti in Prededuzione (Priorità Assoluta)

Prima di qualsiasi pagamento a creditori o legatari, il Curatore deve provvedere al **previo accantonamento delle somme necessarie a coprire i crediti prededucibili**.

Questi includono:

Le spese della procedura.

Il compenso del Curatore.

L'entità di tali spese e del presumibile compenso sono determinate dal Curatore nella fase di formazione dello stato passivo, in base al valore dei beni ereditari oggetto di inventario.

C) Graduazione delle Passività Residue

Definito l'attivo residuo dopo gli accantonamenti prededucibili, il piano stabilisce l'ordine di soddisfazione delle passività, nel rispetto dei diritti di prelazione:

Creditori con diritto di Prelazione: I creditori vengono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione (es. ipotecari, privilegiati).

Creditori Chirografari: I creditori non aventi diritto di prelazione vedono l'attivo ereditario ripartito in **proporzione** dei rispettivi crediti (*par condicio creditorum*).

Legatari: I legatari sono soddisfatti **solo dopo** che tutti i creditori sono stati pagati o accantonati.

Nota Bene: Nel caso di liquidazione concorsuale, ai sensi dell'art. 506 c.c. richiamato per analogia, è **precluso ai singoli creditori e legatari l'esercizio di azioni esecutive individuali** sull'asse ereditario, a meno che non siano state iniziate prima della liquidazione suddetta.

Rendiconto Finale e Rendiconto Aggiuntivo

Una volta approvato lo stato di graduazione (piano di riparto) e autorizzato il pagamento delle passività, il Curatore provvede ai pagamenti effettivi.

Successivamente all'esecuzione dei pagamenti, è prevista la redazione di un **ulteriore rendiconto finale** che attesti l'esecuzione del piano e informi il Giudice della completa attività conclusiva.

Esempio Schematizzato di Piano di Riparto

Sebbene le fonti non riportino un modello formale, la logica del riparto concorsuale in un'eredità giacente (EG) è la seguente:

Sezione/Fase	Descrizione	Importo Esempio (Ipotetico)
A. Attivo Ereditario Realizzato	(Liquidità in cassa + ricavato dalla vendita di beni)	€ 100.000
B. Crediti in Prededuzione (Spese della Curatela)	1. Spese di procedura anticipate dall'Erario (pubblicità, notifiche, ecc.)	€ 5.000
	2. Spese gestionali anticipate dal Curatore (amministrazione, tasse, utenze)	€ 3.000
	3. Compenso liquidato del Curatore (liquidato in prededuzione)	€ 12.000
	Totale Prededuzioni:	€ 20.000
C. Attivo Residuo per Creditori e Legatari (A - B)		€ 80.000
D. Graduazione e Liquidazione delle Passività		
	1. Creditori Ipotecari (o con diritto di prelazione)	€ 50.000 (Soddisfatto integralmente)
	2. Creditori Chirografari (Totale crediti: € 40.000)	€ 30.000 (Soddisfatto al 75% *)
	Totale Passività Soddisfatte:	€ 80.000
E. Residuo Attivo per Legatari	(Legatari pagati solo se residua attivo)	€ 0

(*) **Principio di Par Condicio:** Se l'attivo residuo è insufficiente a pagare tutti i creditori chirografari (nel caso, € 40.000), l'attivo disponibile (€ 30.000) viene ripartito tra loro in proporzione ai rispettivi crediti.

Questo schema illustra come il riparto finale, a seguito della liquidazione concorsuale, definisca l'ordine tassativo di pagamento, ponendo il compenso del Curatore e le spese di gestione **al primo posto**.

Richieste Contestuali

Unitamente al rendiconto finale e all'istanza di chiusura, il curatore deve richiedere:

L'approvazione del rendiconto finale.

La liquidazione del compenso e il rimborso delle spese anticipate.